

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 13284 Anno 2020**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: PISTORELLI LUCA**

**Data Udiienza: 27/02/2020**

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Cecchi Gori Vittorio, nato a Roma, il 27/4/1942;

avverso la sentenza del 12/10/2018 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Vittorio Cecchi Gori per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata, commesso nella gestione della Safin Cinematografica s.p.a., fallita nel corso del 2008. La vicenda riguarda le plurime distrazioni e dissipazioni consumate ai danni del patrimonio della fallita dai propri amministratori e liquidatori e tese favorire società del medesimo gruppo, la cui titolarità è stata ricondotta all'imputato, ritenuto concorrente nei singoli reati in qualità di determinatore delle condotte contestate. Nello specifico i fatti imputati riguardano la mancata riscossione da parte della fallita del cospicuo credito vantato nei confronti di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo s.r.l. (capo A); la stipulazione con la suddetta società di contratti di affitto di rami aziendali (ad oggetto sale cinematografiche) contenenti clausole vessatorie nei confronti della fallita strumentali a consentire alla prima di beneficiare delle rilevanti migliorie apportate alle aziende dalla seconda a proprie spese nel breve arco di tempo di durata dei rapporti contrattuali (capo B); la ingiustificata retrocessione per morosità alla Cecchi Gori Cinema e Spettacolo dei suddetti rami aziendali senza opporre in compensazione il credito vantato nei confronti della medesima (capo C) ed, infine, il trasferimento a Cecchi Gori Holding s.r.l. di cospicua liquidità di Safin, la quale riceveva in, peraltro parziale, contropartita crediti vantati dalla prima società nei confronti di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo, crediti difficilmente realizzabili attese le già compromesse condizioni finanziarie in cui quest'ultima versava e di cui non veniva nemmeno tentato il recupero (capo F). In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti del Cecchi Gori per il concorrente reato di appropriazione indebita, per cui era stato parimenti condannato ai soli effetti penali, perché estinto per sopravvenuta prescrizione, provvedendo a rimodulare la pena originariamente irrogata defalcando la porzione imputata all'aumento per la continuazione per il suddetto reato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi.

2.1 Con il primo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo il difetto di tipicità dei fatti contestati. In tal senso si osserva come la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle regole normative e dei principi giurisprudenziali relativi alla inconfigurabilità dei reati contestati qualora l'apparente depauperamento del patrimonio sociale risulti coerente con le logiche gestionali del gruppo cui la società appartiene e da tale appartenenza ne derivino vantaggi compensativi dei sacrifici patrimoniali compiuti in favore di altro ente del gruppo medesimo. In particolare la Corte, nell'escludere la sussistenza dei suddetti vantaggi, per un verso avrebbe impropriamente ridotto la relativa nozione a quella di matematica



compensazione contabile e per l'altro trascurato il dettato dell'art. 2634 comma 3 c.c., per cui i vantaggi debbono essere conseguiti o anche solo fondatamente prevedibili sulla base di una valutazione da compiersi secondo il canone della prognosi postuma. Ciò che dunque doveva essere considerato – e i giudici del merito avrebbero invece ommesso – è la verifica della fondatezza *ex ante* dell'aspettativa dell'agente di conseguire vantaggi compensativi per il gruppo. Ed in tal senso altresì la Corte territoriale avrebbe ommesso di verificare la sussistenza di effettivi indici di fraudolenza delle operazioni contestate, finendo per confondere il concetto di vantaggio "fondatamente" prevedibile, con quello di vantaggio "concretamente" prevedibile.

2.2 Sulla base di questi rilievi generali, il ricorrente lamenta come la mancata riscossione del credito nei confronti di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo, detentrica dell'intero patrimonio immobiliare del gruppo, non avesse alcuna finalità di depauperamento della fallita, bensì quello di non aggravare la situazione debitoria complessiva di quest'ultimo e favorirne il risanamento, posto che la società debitrice era stata raggiunta dalla procedura esecutiva avviata dal suo principale creditore. E sempre nell'ottica del vantaggio complessivo di gruppo dovevano essere lette le operazioni contestate ai capi B) e C) dell'editto imputativo, funzionali a conservare la proprietà degli immobili alla Cecchi Gori Cinema e Spettacolo e consentirne la gestione alla fallita in sintonia con il suo oggetto sociale. Sulla base di queste premesse alcuna anomalia sarebbe ravvisabile nella stipulazione a tal fine dei contratti di locazione, mentre del tutto coerente risulterebbe il fatto che a sostenere i costi delle miglorie sia stata la stessa fallita. Quanto infine ai trasferimenti di liquidità a Cecchi Gori Holding, osserva il ricorrente come gli stessi non erano privi di giustificazione, ma funzionali all'obiettivo comune a tutto il gruppo di realizzare la ripatrimonializzazione di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo, mentre il valore dei crediti ceduti in contropartita avrebbe dovuto essere valutata al momento della loro acquisizione, posto che il loro difficile realizzo si sarebbe rivelato solo successivamente.

2.3 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del dolo dei reati contestati all'imputato, profilo sul quale la Corte territoriale non avrebbe colmato le lacune motivazionali della pronuncia di primo grado denunciate dalla difesa. In particolare si osserva come, secondo l'oramai consolidata elaborazione giurisprudenziale, quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, sul versante del relativo elemento soggettivo, sarebbe necessaria la ricerca di indici di fraudolenza in grado di dimostrare la rappresentazione da parte dell'agente anche della effettiva pericolosità per gli interessi del ceto creditorio della distrazione del patrimonio sociale dalla sua naturale funzione di garanzia dei medesimi. Ed in tal senso, con riferimento ai

fatti di cui al capo A), la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto né della risalenza rispetto al fallimento dell'esposizione creditoria nei confronti di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo, né dell'andamento decrescente nel tempo della stessa, né della già esposta finalità della mancata riscossione, né, infine, del fatto che Safin, all'indomani della conclamazione della crisi dell'impresa, si fosse attivata per stipulare un concordato con la precedente controllante, circostanza incompatibile con l'affermata volontà di arrecare danno alla platea dei residui creditori. Quanto alle condotte di cui al capo B), la già rivendicata coerenza dell'affitto dei rami d'azienda e dell'apporto delle migliori all'attività svolta dalla fallita ed allo scopo di risanamento del gruppo è, per il ricorrente, indice certo dell'insussistenza del dolo del reato. Analogamente, l'inquadramento dei fatti contestati al capo C) nella menzionata strategia del gruppo sarebbe di per sé con la ritenuta finalità di danneggiare il ceto creditorio, anzi salvaguardato dalla diminuzione dei costi gestionali conseguente alla retrocessione dei rami d'azienda. Mentre, per quanto riguardo le operazioni di cui al capo F), la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come, in contropartita della finanza trasferita a Cecchi Gori Holding in funzione del salvataggio di Cecchi Gori Cinema e Spettacolo, la fallita non solo ha ricevuto alcune poste creditorie di cui quest'ultima era titolare, ma ha ottenuto altresì beni immobili e l'accollo dei costi del personale.

2.4 Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo con il quale si lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della memoria datata 9 ottobre 2018 e depositata in occasione dell'udienza di discussione, della cui avvenuta presentazione non vi è menzione nella decisione impugnata che nemmeno ha replicato alle deduzioni contenute nella stessa e soprattutto a quelle concernenti l'elemento soggettivo del reato. Con il quarto motivo viene eccepita erronea applicazione della legge penale in merito alla commisurazione delle pene accessorie alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018, mentre con il quinto motivo si lamenta inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata individuazione del reato ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena base sulla quale è stato calcolato l'aumento per la continuazione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Invero generico e manifestamente infondato è il primo motivo.
  - 2.1 Secondo l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte non sussiste più alcun dubbio che i principi cristallizzati nell'art. 2634 c.c. debbano trovare applicazione non



solo nell'ambito della bancarotta da reato societario, ma altresì con riguardo a quella impropria patrimoniale al fine di determinare il carattere distrattivo o dissipativo di un'operazione infragruppo.

In tal senso si è dunque affermato che, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, perché il reato resta escluso se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente sfavorevoli, sì da rendere l'operazione stessa incapace di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società fallita (*ex multis* Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola e altro, Rv. 267883; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702).

2.2 Il vantaggio compensativo derivante alla società fallita dall'operazione infragruppo per la stessa sfavorevole nell'immediato non può peraltro coincidere con la mera partecipazione al gruppo, né può identificarsi con la generica utilità ritratta da quest'ultimo o con quello ricavato dalla società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l'appartenenza ad un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale (*ex multis* Sez. 5, n. 1137/2009 del 17/12/2008, Vianello e altri, Rv. 242546; Sez. 5, n. 8253/2016 del 26/06/2015, Moroni e altri, Rv. 271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675).

In altri termini, il difetto di tipicità della condotta non può in alcun modo derivare dal mero sacrificio imposto al patrimonio di una componente del gruppo al fine di assicurare la continuità di quest'ultimo o di altre sue componenti, a meno che non si dimostri che tale risultato si sia tradotto o sia fondatamente destinato a tradursi concretamente (e non solo in termini astratti) in un vantaggio, ancorché indiretto, in grado quantomeno di corrispondere il suddetto sacrificio. Non è infatti in discussione che la valutazione sulla tipicità del fatto riguardi non solo i vantaggi effettivamente conseguiti, ma altresì quelli che al momento della consumazione della condotta che ha posto in pericolo la garanzia patrimoniale è fondato ritenere possano derivare alla fallita. Ma tale prevedibilità, proprio in ragione dell'autonomia soggettiva e patrimoniale delle diverse società appartenenti al gruppo e della specifica oggettività giuridica delle fattispecie di bancarotta patrimoniale, deve basarsi su elementi certi e concreti.

2.3 E' poi altrettanto costante l'insegnamento di questa Corte per cui grava su chi invochi l'applicazione dell'art. 2634 comma 3 c.c. dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata (*ex multis* Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).

Facendo buon governo di questi consolidati principi, la Corte territoriale ha condivisibilmente concluso che con i motivi d'appello tale onere non fosse stato adempiuto, confutando, in maniera logica e coerente alle risultanze processuali esposte e non contestate, gli elementi invece prospettati dall'imputato a sostegno della propria tesi. Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, riproponendo le medesime argomentazioni sviluppate con il gravame di merito senza tenere conto delle considerazioni svolte in sentenza per contrastarle. Né ha precisato quali sarebbero le ulteriori evidenze, eventualmente trascurate dai giudici dell'appello, idonee a dimostrare anche i solo fondatamente prevedibili vantaggi compensativi evocati. Né, ancora, hanno un qualche fondamento le argomentazioni svolte in proposito con il motivo in esame. Ed infatti quelli che il ricorrente cerca di accreditare come potenziali "vantaggi compensativi" non possono in alcun modo ritenersi tali. Anzitutto lo stesso approccio atomistico alle singole operazioni seguito nel ricorso risulta di per sé generico, non tenendo conto compiutamente della motivazione della sentenza, la quale ha fondatamente affermato che le stesse siano frutto di una strategia unitaria, tesa a strumentalizzare la fallita in funzione del tentativo di salvare il patrimonio della controllante (*rectius*: delle controllanti succedutesi nel tempo). Peraltro già dalla stessa prospettazione del ricorso emerge come i presunti e potenziali vantaggi compensativi ipotizzati e non considerati dal giudice dell'appello si identificherebbero in null'altro se non che in un non meglio definito interesse collettivo del gruppo o addirittura delle sole Cecchi Gori Cinema e Spettacolo e della Cecchi Gori Holding, senza che in alcun modo venga precisato dal ricorrente quali sarebbero le effettive ricadute positive prevedibili idonee a compensare le lesioni imposte al patrimonio della fallita. Prospettazione che rivela di per sé come le doglianze avanzate si rivelino in palese contrasto con i principi sopra ricordati ed invece correttamente applicati dalla Corte territoriale.

3. Parimenti inammissibili sono anche il secondo e terzo motivo.

E' infatti irrilevante che la sentenza non abbia espressamente evocato la memoria difensiva, laddove il ricorso non precisa in che termini la sua motivazione non risponda effettivamente ai rilievi che con la suddetta memoria sono stati effettuati e in che misura questa svolga argomentazioni realmente autonome rispetto a quelle poste a sostegno dei motivi d'appello.

Peraltro le osservazioni relative all'elemento soggettivo del reato svolte tanto con il gravame di merito, che con la menzionata memoria (poi ribadite con il ricorso), si fondano sul comune assunto per cui tutte le operazioni contestate avrebbero avuto una valida giustificazione economica, il quale, invece, la Corte territoriale ha analiticamente

confutato con motivazione logica e coerente alla natura dei fatti accertati e con cui, ancora una volta, il ricorso non si è in definitiva confrontato.

E da tale motivazione emergono tra l'altro ed in maniera indiscutibile quali siano gli "indici di frodolenza" valutati dai giudici del merito, primo fra tutti, come già ricordato, quello desunto dall'utilizzo sistematico del patrimonio della fallita per salvaguardare quello delle controllanti succedutesi nel tempo, desunto da una lettura complessiva e coordinata dei fatti contestati.

Nello svolgere le proprie doglianze il ricorrente cerca poi di accreditare la tesi per cui non sussisterebbe l'elemento soggettivo tipico della bancarotta patrimoniale in quanto molte delle operazioni di cui si tratta non avrebbero avuto la finalità di recare pregiudizio ai creditori. Finalità che è estranea al dolo di tale reato, il quale rimane generico e per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805). Nell'oggetto del suddetto dolo rientra semmai la mera rappresentazione della pericolosità della condotta e cioè della sua potenzialità lesiva dell'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, profilo che la Corte ha ampiamente affrontato laddove ha evidenziato gli scopi delle singole operazioni.

Quanto infine alle presunte contropartite all'iniezione nelle casse di Cecchi Gori Holding di finanza proveniente dalla fallita, si tratta della mera riedizione dell'obiezione sollevata con il gravame di merito e che la Corte ha confutato con riferimento a specifiche risultanze processuali nemmeno prese in considerazione dal ricorso.

4. Il quinto motivo è invece manifestamente infondato.

Anzitutto quali siano state le aggravanti riconosciute dalla Corte territoriale (e cioè quelle della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta chiaramente tanto dall'imputazione, quanto dalla sentenza impugnata.

Per quanto poi riguarda il meccanismo applicativo della prima, va ricordato che secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, in caso di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione



derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez. Un., n. 21039 del 27/1/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).

Nella citata pronunzia le Sezioni Unite hanno però precisato come sia «indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante». In definitiva, nella lettura fornita dalla sentenza Loy (e ribadita negli ultimi dieci anni dalla giurisprudenza di legittimità), la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'art. 219 comma secondo n. 1 legge fall. il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime.

Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'art. 81 c.p. per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norme che configurano circostanze aggravanti, ma, come per l'appunto osservato nella sentenza citata, sostanzialmente rinvia all'art. 64 c.p., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura.

Il giudice del merito non doveva dunque individuare il "fatto" più grave, essendo quello contestato, ai fini sanzionatori e per volontà legislativa, un reato unico a cui deve essere applicato l'aumento relativo alla citata aggravante, come per l'appunto la Corte territoriale ha fatto nel rimodulare la pena a seguito dell'estinzione per prescrizione del concorrente reato di appropriazione indebita (al quale altrettanto correttamente era stata invece applicata nel primo comma la disciplina dell'art. 81 c.p.).

5. Coglie invece nel segno il quarto motivo. All'imputata è stata irrogata la pena accessoria di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella misura, ritenuta fissa nella sua previsione edittale, di dieci anni. In proposito deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione proprio nella parte in cui, secondo il diritto vivente, determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base dell'interpretazione del dettato normativo ritenuta incostituzionale. Conseguentemente, limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice del rinvio, nel rivalutare la quantificazione delle suddette pene






accessorie, dovrà peraltro tenere conto dei principi fissati dal Supremo Collegio di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non necessariamente rapportata ex art. 37 c.p., invece, alla durata della pena principale inflitta, potendo risultare inferiore o superiore a quest'ultima, purchè della sua commisurazione venga fornita adeguata motivazione.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., l.fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 27/2/2020

Il Presidente

Stefano Palla  


Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Luca Pistorelli, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.M. 8 marzo 2020

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
V SEZIONE PENALE